

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE DI STABILITA' DEL
PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE,
CON IL METODO V.T.A. (Visual Tree Assessment)**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE GENERALE

Capitolo I – Norme amministrative

- Art. 01) [Oggetto dell'Accordo Quadro](#)
- Art. 02) [Durata dell'Accordo Quadro](#)
- Art. 03) [Ammontare dell'Accordo Quadro](#)
- Art. 04) [Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi](#)
- Art. 05) [Oggetto del servizio](#)
- Art. 06) [Descrizione sommaria del servizio](#)
- Art. 07) [Tempi del servizio](#)
- Art. 08) [Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro](#)
- Art. 09) [Criterio di aggiudicazione](#)
- Art. 10) [Garanzia definitiva](#)
- Art. 11) [Verifiche e controlli](#)
- Art. 12) [Oneri e obblighi dell'aggiudicatario](#)
- Art. 13) [Fatturazione e pagamenti](#)
- Art. 14) [Revisione dei prezzi](#)
- Art. 15) [Tracciabilità dei flussi finanziari](#)
- Art. 16) [Cessione del contratto](#)
- Art. 17) [Riservatezza e tutela dei dati personali](#)
- Art. 18) [Penali](#)
- Art. 19) [Spese contrattuali](#)
- Art. 20) [Risoluzione del contratto](#)
- Art. 21) [Recesso del contratto attuativo](#)
- Art. 22) [Controversie](#)
- Art. 23) [Domicilio](#)
- Art. 24) [Richiamo della legge in generale](#)

Capitolo II – Norme tecniche

- Art. 25) [Metodologia delle prestazioni](#)
- Art. 26) [Prescrizioni fitosanitarie](#)
- Art. 27) [Condotta delle prestazioni](#)
- Art. 28) [Elenco allegati](#)

Capitolo I – Norme amministrative

Art. 1 - Disposizioni generali e oggetto dell'Accordo Quadro

1. La Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 36/2023, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.209/2025 Correttivo al Codice dei Contratti, intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico per il servizio di censimento e valutazione di stabilità del patrimonio arboreo di proprietà o in gestione alla Città metropolitana di Firenze, con il metodo V.T.A., secondo il protocollo SIA.

2. Il valore economico indicato per l'Accordo Quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell'Accordo.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana nei confronti dell'Impresa aggiudicataria e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "Contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito.

I singoli "Contratti attuativi" assumono la forma di Ordini di Servizio (OdS) scritti o verbali, e si intendono conclusi con il loro ricevimento da parte dell'Impresa. Ciascun ordine di servizio descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Gli elementi tecnico- prestazionali delle attività/lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel presente Capitolato speciale e nell'elenco dei prezzi unitari.

3. L'elenco delle aree a verde oggetto del servizio e la loro localizzazione sono riportati nell'Allegato "Elenco Immobili". L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli alberi e altri elementi che dovessero entrare a far parte del patrimonio della Città metropolitana di Firenze, a qualsiasi titolo, come proprietà o come gestione, successivamente alla sua stipula senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assumere tutte le attività e gli interventi che saranno richiesti, entro il limite massimo dell'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo.

5. Le attività e gli interventi di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso e localizzazione delle aree oggetto degli interventi. L'Aggiudicatario dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività presenti (per es. nel caso di aree verdi di intensa frequentazione, delle alberature stradali, attività scolastiche);

- la possibilità che le attività e gli interventi ordinati debbano essere eseguiti anche in più aree di diversa entità contemporaneamente.

Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'accordo avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine inferiore.
2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può affidare i contratti attuativi.
3. Al termine di scadenza dell'accordo quadro, qualora la procedura per addivenire alla stipula di un nuovo contratto non fosse ancora compiuta, l'Aggiudicatario si impegna a prorogare, a semplice richiesta della Stazione appaltante, l'esecuzione delle attività e gli interventi previsti con l'Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche e gestionali ivi stabilite, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima, per una durata massima di mesi 6 (sei).

Art. 3 - Ammontare dell'Accordo Quadro

1. L'importo totale del servizio al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA è di € 206.000,00 così risultante:

Importo del servizio	€ 206.000,00
Di cui costi della sicurezza da interferenze (STIMA)	€ 1.030,00
Oneri previdenziali (4%)	€ 8.240,00
Totale	€ 214.240,00
IVA 22%	€ 47.132,80
Importo complessivo	€ 261.372,80

L'importo, trattandosi di accordo quadro, deve ritenersi presuntivo allo scopo di una eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta, non costituendo le indicazioni quantitative riportate presupposto per l'avanzamento di qualsiasi richiesta da parte dell'aggiudicatario circa il diritto di eseguire il servizio.

2. Poiché gli importi delle singole prestazioni sono stati determinati con riferimento ad una programmazione teorica, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Aggiudicatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

3. I suddetti importi stimati sono rilevanti ai soli fini della costituzione della cauzione e non sono in alcun modo vincolati per la Stazione Appaltante, che attiverà i contratti attuativi solo con riferimento alle effettive specifiche necessità e disponibilità finanziarie.

4. Gli importi suindicati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza che saranno quantificati ed esplicitati nei singoli Contratti attuativi e non saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Art. 4 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro i seguenti documenti:

- a. Il presente Capitolato Speciale con i suoi allegati;
- b. L'Elenco Prezzi Unitari;
- c. L'Elenco immobili;
- d. La Relazione generale illustrativa;
- e. Il DUVRI

2. Si intendono allegati ad ogni contratto attuativo:

- a. Il contratto di Accordo Quadro;
- b. Il presente Capitolato Speciale;
- c. L'Elenco Prezzi Unitari.

Art. 5 - Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto:

- Aggiornamento annuale del censimento degli alberi di proprietà o in gestione alla Città metropolitana di Firenze;
- Valutazione di stabilità e attribuzione della classe di propensione al cedimento degli alberi di proprietà o in gestione alla Città metropolitana di Firenze, utilizzando il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment), secondo il protocollo S.I.A.;
- Aggiornamento delle banche dati del programma gestionale "SIVEP", in uso alla Stazione Appaltante relative al censimento e alle valutazioni di stabilità degli alberi;

Il tutto secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) e quanto meglio dettagliato agli articoli successivi.

Art. 6 - Descrizione sommaria del servizio

a) Aggiornamento del "Censimento alberi"

Censimento, geolocalizzazione, identificazione della specie, documentazione fotografica, rilievo dei parametri morfometrici degli alberi di nuovo impianto o nuova acquisizione, apposizione di etichetta, inserimento dati nel software di gestione, escluso l'attribuzione della classe di propensione al cedimento per le piante con un diametro inferiore a 15 cm, salvo diversa indicazione del DEC.

b) Valutazione di stabilità e attribuzione della classe di propensione al cedimento

Le prestazioni previste riguardano **Valutazione di stabilità e l'attribuzione della classe di propensione al cedimento**, utilizzando il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment), di tutte le piante arboree aventi un **diametro uguale o superiore a cm 15** (il diametro dovrà essere rilevato sulla pianta in loco), salvo diversa indicazione del DEC.

Nel caso di indagine e controllo in quota il tecnico rilevatore dovrà essere in possesso dell'Attestato di frequenza, rilasciato da Organismo autorizzato, in materia di sicurezza per l'utilizzo dei D.P.I. di terza categoria.

c) Documentazione

L'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare ed aggiornare il programma gestionale "SIVEP" in uso alla Stazione Appaltante per l'aggiornamento delle banche dati relative al censimento e alla valutazione di stabilità degli alberi.

L'aggiudicatario dovrà aggiornare tale programma secondo le modalità impartite dal DEC, in particolare dovrà aggiornare il censimento e le schede anagrafiche in possesso dell'Amministrazione durante il corso di tutto il periodo contrattuale in conseguenza delle indagini e dei controlli eseguiti.

Al termine del rapporto contrattuale tutte le informazioni gestite rimarranno di esclusiva proprietà della Città metropolitana di Firenze.

Art. 7 - Tempi del servizio

Tutte le attività di censimento e valutazione di stabilità, per le caducifoglie, devono essere eseguite entro il **1° ottobre** di ogni anno, salvo diversa indicazione del DEC. Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà trasmettere al DEC il cronoprogramma delle attività e degli interventi, relativo all'anno di attività. Sarà facoltà del DEC richiedere variazioni al suddetto cronoprogramma.

Su richiesta del DEC l'aggiudicatario è tenuto a comunicare lo stato delle prestazioni con cadenza settimanale.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro

1. La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a dichiarazione:

- di perfetta e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni richieste, senza riserva alcuna;
- di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dalla Città metropolitana di Firenze tutta la collaborazione richiesta. L'aggiudicatario non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione del servizio.

2. Con la sottoscrizione dei contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- assume la responsabilità tecnica e organizzativa per la realizzazione delle prestazioni per l'esecuzione del servizio;
- la responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;
- si obbliga all'approntamento di un Ufficio operativo, di un telefono, fax, di collegamento ad internet. L'ufficio dovrà essere operativo per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

AVVALIMENTO

Si precisa che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 104 del D. Lgs. 36/2023, necessari per partecipare ad una procedura di gara, ad esclusione dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Art. 9 - Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e del D. Lgs. 36/202023 e s.m.i., mediante procedura negoziata, col criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Art. 10 - Garanzia definitiva

Al momento della stipulazione del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo della garanzia è pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro.

Si precisa che in mancanza della garanzia o nel caso di presentazione di garanzia non conforme alle richieste dalla Città Metropolitana di Firenze non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Città Metropolitana di Firenze;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e degli obblighi del professionista e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà reintegrare la garanzia, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

Art. 11 - Verifiche e controlli

Il DEC è il soggetto attraverso cui la Stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario e attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l'Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.

Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico e amministrativo e la contabilizzazione delle prestazioni. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti

dall'Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'AQ e del Capitolato Speciale d'Appalto. Il DEC eseguirà controlli e verifiche circa lo svolgimento del servizio, indicando eventuali priorità e riservandosi altresì la possibilità di richiedere verifiche aggiuntive (approfondimenti) qualora ritenute necessarie.

L'Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi entro la giornata successiva all'avviso.

Dopo l'aggiudicazione, prima dell'inizio dell'attività, l'aggiudicatario dovrà presentare al DEC:

- copia del documento di Valutazione Rischi (DVR);
- elenco degli addetti che si intendono utilizzare (valutatori) nel rispetto di quanto dichiarato in fase di gara;
- elenco di eventuali addetti (collaboratori) per operazioni accessorie o di supporto che non potranno avere mansioni autonome;
- elenco delle apparecchiature specialistiche che si intendono utilizzare, specificandone la tipologia, le caratteristiche tecniche, le quantità.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al DEC eventuali variazioni nel personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, con indicazione delle rispettive qualifiche. È facoltà della Stazione appaltante verificare, in via preventiva, le conoscenze tecnico-professionali del personale e i requisiti necessari per effettuare l'incarico. In caso di mancato gradimento l'aggiudicatario è tenuto, entro due giorni dalla comunicazione, a notificare i nominativi dei sostituti.

Art. 12 - Oneri e obblighi dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto ad alcun compenso i seguenti oneri:

- le spese necessarie per sopralluoghi,
- le spese per provvedere ai mezzi (es. eventuale piattaforma aerea), agli strumenti ed al personale necessari per le operazioni di indagine, misurazioni, ed ogni altro onere per il corretto svolgimento del servizio;
- le spese organizzative, di formazione sull'uso del programma gestionale in uso alla città Metropolitana di Firenze, ricerca, di predisposizione atti, inserimento dati e tutto quanto altro occorra per il corretto svolgimento del servizio;

- la spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per danneggiamenti o furti.

L'aggiudicatario sarà inoltre obbligato, nell'esecuzione del servizio, a adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale impegnato.

In caso di infortuni l'aggiudicatario si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale.

L'aggiudicatario sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potrebbero derivare a persone o a cose pubbliche e private, inoltre assume la piena responsabilità dell'impiego dei materiali, procedimenti e dispositivi protetti da brevetti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi molestia che potrebbe derivarle da parte di terzi al riguardo.

Qualora al controllo il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le carenze rilevate.

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto saranno commissionate mediante ordinativi emessi dal DEC e dovranno essere iniziati entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'emissione dell'ordinativo salvo casi di dichiarata urgenza e conclusi entro un termine proporzionato all'importo dell'intervento in relazione al periodo totale dell'affidamento.

Tale termine può essere inserito nell'ordinativo a discrezione del DEC, diventando così perentorio per l'aggiudicatario.

Nei **casi di urgenza**, espressamente menzionata nell'ordinativo, il DEC ha la facoltà di richiedere che le indagini ordinate siano iniziate nel più breve tempo possibile ed in ogni caso non oltre le 48 ore dall'emissione dell'ordine.

Qualora l'aggiudicatario non inizi l'attività il giorno stabilito, gli verrà assegnato un periodo perentorio di giorni 7 (sette), trascorso il quale l'Amministrazione avrà diritto a rescindere il contratto ed incamerare la cauzione versata dall'aggiudicatario stesso.

Nei **casi di assoluta urgenza** l'ordine di esecuzione del servizio potrà essere impartito anche verbalmente o telefonicamente, salvo tradurlo al più presto per iscritto ed i termini sopradetti saranno ridotti rispettivamente a 24 ore e a 1 (uno) giorno.

L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto al DEC il compimento delle indagini assegnate non appena avvenute.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

Le attività e gli interventi verranno liquidati **"a misura"**, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nei singoli contratti attuativi; se non

specificato, di norma saranno effettuati, per ogni singolo contratto attuativo, in due rate (acconto e saldo) in riferimento alle prestazioni effettivamente eseguite e verificate dal DEC. La rata di acconto è dovuta quando l'importo del servizio eseguito, raggiunge un importo non inferiore al **50%** (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale. Le prestazioni eseguite saranno comunque liquidate trimestralmente indipendentemente dal raggiungimento dell'importo previsto.

Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione.

Art. 14 - Revisione prezzi

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 60 del D. Lgs 36/23 qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice e dell'allegato II.2-bis.

Sono esclusi dalla compensazione le prestazioni contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all'accordo, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al Responsabile del Progetto ed alla Direzione Servizi Finanziari della Città Metropolitana ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, e a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 - Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

È vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, le seguenti prestazioni oggetto del contratto, costituenti compiti essenziali dello stesso: *operazioni di valutazione, censimento e aggiornamento per gli alberi*, sono da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, quali la natura prevalentemente intellettuale e altamente qualificata delle prestazioni oggetto dello stesso, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività e dei luoghi di esecuzione di dette prestazioni.

Il subappalto è pertanto consentito esclusivamente per attività di supporto o ausiliarie a tali compiti essenziali.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia omissso di indicare in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 D. Lgs. 36/2023 c. 12 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla Città Metropolitana prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

La cessione in violazione di quanto sopra indicato da diritto alla Città Metropolitana di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

La Città Metropolitana farà salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'aggiudicatario.

Art. 17 - Riservatezza e tutela dei dati personali

L'aggiudicatario è tenuto, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, ad osservare la massima riservatezza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio. Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell'Aggiudicatario, in relazione all'esecuzione del servizio e le informazioni che transiteranno attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate

a terzi, né dovranno essere utilizzate da parte dell'Aggiudicatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli compilati nel presente atto.

In riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che la finalità e la modalità da trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara.

Art. 18 - Penali

Ai sensi dell'art. 34, dall'Allegato II.14 del Codice, la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, è la seguente: la Stazione Appaltante tramite il DEC/RUP, rilevato l'inadempimento dell'Aggiudicatario, lo segnala tramite PEC e fornisce un termine tassativo per la risoluzione dell'inadempimento. Scaduto il termine il DEC provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC e fino all'effettiva risoluzione dell'inadempimento segnalato l'aggiudicatario è soggetto all'applicazione delle penali. L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano al DEC nel termine sopra indicato oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente le seguenti penali:

1. mancato rispetto dei termini di esecuzione della valutazione di stabilità rispetto alla scadenza della valutazione precedente come stabilito nel CSA: 0,5 per mille (0,5‰) dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto attutivo in vigore, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla scadenza dell'indagine precedente e per ogni singola pianta;
2. mancato rispetto dei termini di inizio ed ultimazione del servizio come da contratto: applicazione di una penale giornaliera di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo per l'inizio o il termine del servizio; € 500,00 (cinquecento/00) per gli stessi casi in situazioni di urgenza; € 500,00 (cinquecento/00) in caso di recidiva;
3. mancato rispetto dei termini per l'inserimento in banca dati delle valutazioni eseguite come stabilito nel CSA: 0,5 per mille (0,5‰) dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto attutivo in vigore, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo e per ogni singola pianta;
4. per quanto previsto all'art. 28 si applicherà la penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni infrazione contestata;
5. mancato rispetto dei termini nella produzione, per ogni sito (es. Istituto scolastico), di una relazione contenente la sintesi del lavoro svolto: 1,5 per mille (1,5‰) dell'ammontare netto

contrattuale del singolo contratto attutiva in vigore, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

6. comprovati errori periziali fino a 3 (tre) anni dall'ultimazione del servizio: obbligo di rifondere i danni causati sia all'Amministrazione, sia a terzi. In caso di abbattimento di pianta sana l'aggiudicatario sarà tenuto a rifondere l'Amministrazione con il valore ornamentale della pianta comprese le spese di abbattimento.

La corresponsione della penale non esime l'aggiudicatario dall'obbligo di completare o migliorare il servizio secondo le norme del Capitolato.

In caso di inadempienza grave o ripetuta agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'aggiudicatario non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

La SA compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della garanzia definitiva del presente capitolato. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della SA ad ottenere la prestazione.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 19 - Spese contrattuali

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c.

Inoltre, la Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni impartite riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- reiterata mancanza dell'osservanza dei tempi prescritti per l'esecuzione del servizio;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'aggiudicatario dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla amministrazione è fatta all'aggiudicatario nella forma dell'ordine di servizio o a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'aggiudicatario o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.

Art. 21- Recesso del contratto attuativo

Ove ritenesse di avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023 in riferimento al singolo contratto attuativo, la Città Metropolitana comunicherà per iscritto le proprie determinazioni all'aggiudicatario fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale dovrà essere interrotto il servizio. Tale termine non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso.

Dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'aggiudicatario dovrà indicare alla Città Metropolitana:

- l'ammontare delle spese sostenute per l'approvvigionamento dei materiali, accettati dal DEC, sempre che con il pagamento i materiali divengano di proprietà piena ed esclusiva della Città Metropolitana;
- l'ammontare delle spese sostenute per la locazione dei macchinari fino alla data di operatività del recesso;

- il compenso dovuto per il servizio eseguito fino alla data di operatività del recesso;
- l'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

La Città Metropolitana, una volta verificata la congruità delle richieste dell'aggiudicatario, liquiderà gli importi sopra indicati entro 30 giorni dalla data di operatività del recesso. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di mantenere vigente l'Accordo Quadro stipulato.

Art. 22 - Controversie

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito all'art. 210 del D. Lgs. 36/2023 la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo quadro sarà competente il Tribunale di Firenze.

Art. 23 - Domicilio

L'aggiudicatario elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di accordo quadro verranno effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicilia digitali (INI-PEC). Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione della pec risulta positivo. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo alla variazione indirizzo pec cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Art. 24 - Richiamo della legge in generale

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice civile, alla legislazione statale e regionale vigente in materia nonché ai regolamenti della Città Metropolitana di Firenze.

Capo II – Norme tecniche

All'aggiudicatario sarà permesso l'accesso diretto al programma gestionale SIVEP-tramite utente e password forniti ad hoc dalla stazione appaltante al momento dell'aggiudicazione e per il tempo necessario all'espletamento del servizio.

Art. 25 - Metodologia delle prestazioni

CENSIMENTO ALBERI

Ogni anno dovrà essere verificato ed eventualmente integrato il censimento dell'anno precedente con le nuove piante indicate dal DEC. Per ogni pianta censita si dovrà provvedere alla redazione di una **scheda anagrafica** che deve contenere almeno i seguenti dati: geolocalizzazione, identificazione della specie, documentazione fotografica, rilievo dei parametri morfometrici degli alberi di nuovo impianto o nuova acquisizione, apposizione di etichetta, escluso l'attribuzione della classe di propensione al cedimento per le piante con un diametro inferiore a 15 cm, salvo diversa indicazione del DEC.

Le prestazioni richieste sono le seguenti:

1. verifica e controllo del sopra citato Censimento, con eventuali integrazioni o modifiche dello stesso (compresa la correzione di eventuali errori in merito all'ubicazione o all'indicazione toponomastica e, se necessario, la rinumerazione delle piante interessate);
2. aggiornamento annuale (comprese le piante aventi un diametro inferiore a cm 15) a seguito di dismissioni o acquisizioni di nuove aree verdi o di successive integrazioni segnalate dal DEC;
3. apposizione di idonee targhette con numero progressivo sulle nuove e vecchie piante censite, secondo le indicazioni del DEC. Dovranno essere apposte nuove targhette anche in caso di mancanza delle stesse a seguito di asportazione o deterioramento di quelle esistenti e nel caso di targhette provvisorie prive di indicazioni toponomastiche. La targhetta dovrà essere fissata in modo da non arrecare danno alla pianta e non essere soggetta a facile danneggiamento e/o asportazione (altezza da terra superiore a mt. 2,80);
4. aggiornamento del rilievo delle coordinate geografiche (geolocalizzazione) anche mediante apparecchiatura G.P.S., della posizione di tutte le piante censite e di quelle che saranno successivamente censite;
5. aggiornamento delle banche dati del programma gestionale "SIVEP", in uso alla Stazione Appaltante.

VALUTAZIONE DI STABILITA'

La valutazione di stabilità consiste nella identificazione tassonomica e nella descrizione morfologica, anatomica, biologica, fitopatologica e meccanica dell'albero al fine di determinarne la pericolosità, intesa come propensione al cedimento strutturale integrale o parziale. La valutazione di stabilità individua le cure colturali e gli interventi utili alla riduzione della pericolosità e definisce modalità e cadenza temporale dei monitoraggi necessari al controllo della sua evoluzione nel tempo.

L'indagine è mirata ad ottenere una diagnosi precoce dello stato di decadimento del legno. Essa dovrà essere effettuata applicando ad ogni singolo soggetto arboreo il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment).

Tutte le nuove piante censite, quelle per le quali è previsto il ricontrollo e quelle segnalate dal DEC, aventi un **diametro del fusto uguale o superiore ai 15 cm** (misurato a 1,30 m dal suolo), salvo diversa indicazione del DEC, dovranno essere sottoposte a valutazione di stabilità.

La valutazione di stabilità ha inizio con un'analisi visiva che può essere integrata da approfondimenti diagnostici e/o strumentali sulla base della sintomatologia riscontrata. Compete al tecnico rilevatore scegliere gli approfondimenti da eseguire, gli strumenti più idonei e il numero di prove ritenute necessarie e sufficienti ad ottenere una valutazione esauriente e documentata, nel rispetto del criterio del minimo danno per l'albero.

Le prestazioni richieste sono le seguenti:

A) Per ogni singola pianta controllata sarà redatta una scheda anagrafica, da concordare con il DEC, su cui dovranno essere riportati almeno i seguenti dati:

- geolocalizzazione e documentazione fotografica;
- informazioni di carattere generale, anche in riferimento alla regolarità della conformazione dell'albero ed al rapporto con elementi circostanti (reti tecnologiche, edifici, alberi, ecc.);
- specie e dati dimensionali della pianta ed in particolare altezza del fusto libero, altezza complessiva, diametro del tronco ad un metro e trenta, inclinazione, ecc.;
- giudizio relativo alla condizione vegetativa complessiva;
- dati specifici relativi alla valutazione dettagliata delle singole porzioni della pianta (colletto, fusto, castello, branche, chioma) ed in particolare spiombature, presenza di lesioni, corteccia morta, corpi fruttiferi con indicazione del genere del fungo, cavità e ogni altro indizio per l'interpretazione oggettivamente corretta delle condizioni di tenuta strutturale delle piante. Per singolo difetto dovrà essere indicata l'entità del difetto medesimo ed inserita la

documentazione fotografica. Delle cavità accertate, dovranno essere riportate indicazioni grafiche con almeno due sezioni ortogonali tra loro ed indicanti le misurazioni effettuate;

- qualora venga rilevata **l'inclinazione del fusto** si dovrà provvedere a misurare i gradi di inclinazione e il metodo utilizzato e redigere, se necessario, un cronoprogramma di monitoraggio del fenomeno. Sarà cura del tecnico rilevatore effettuare il monitoraggio programmato durante il periodo di vigenza dell'appalto.
- valutazione della necessità di approfondimento delle indagini per via strumentale. La tipologia di analisi strumentali è definita dal valutatore, ma la scelta deve essere orientata secondo il criterio del minimo danno per l'albero e della rappresentatività delle stesse analisi, in relazione alla più probabile forma di cedimento. Analisi strumentali invasive, come la prova dendropenetrometrica, devono essere limitate allo stretto necessario ed alla verifica di situazioni peculiari debitamente descritti nella scheda anagrafica;
- in caso di controllo strumentale dovranno essere indicati/allegati, per ciascuna pianta:
 - l'esatta posizione delle parti del fusto e/o delle branche sui quali è stata effettuata l'indagine, mediante foto o disegno da riportare nella scheda anagrafica.
 - i dati relativi alle singole misurazioni ed i profili e le restituzioni grafiche derivanti dall'uso dell'apparecchiatura utilizzata.

L'evidenza strumentale deve essere interpretata e riportata nella scheda anagrafica in modo chiaro ed esaustivo;

- descrizione degli eventuali interventi colturali e/o di risanamento e/o consolidamento necessari finalizzati alla messa in sicurezza della pianta;
- ogni pianta, sottoposta o meno a controllo strumentale, dovrà essere obbligatoriamente attribuita ad una delle classi di propensione al cedimento con l'indicazione del periodo di ricontrollo;
- **indicare nella scheda anagrafica la specie fungina cariogena**, in relazione alla più probabile forma di cedimento e l'eventuale necessità di approfondimenti e ulteriori indagini;
- data del controllo e nominativo del tecnico rilevatore.

Ciascuna pianta deve essere valutata entro il giorno di scadenza di validità della precedente indagine a cui è stata sottoposta.

I termini di scadenza per il ricontrollo non sono prorogabili. Eventuali proroghe concesse si riconducono esclusivamente alla scadenza dei singoli Contratti Attuativi e non incidono sulle scadenze determinate dalle valutazioni effettuate sulle piante e registrate nella banca dati.

B) Aggiornamento delle banche dati del programma gestionale “SIVEP”, in uso alla Stazione Appaltante. L’aggiornamento dei dati deve essere effettuato **almeno ogni quindici giorni**.

Tutte le schede anagrafiche e la documentazione delle prove strumentali devono essere firmate con firma digitale **PadES** (PDF Advanced Electronic Signature) e inserite entro quindici giorni dalla data del rilievo.

Per ogni sito (es. Istituto scolastico), su richiesta del DEC, l’aggiudicatario dovrà redigere una relazione contenente la sintesi del lavoro svolto, le caratteristiche generali del sito che possano avere una qualche connessione con lo stato di salute e la stabilità degli alberi, le situazioni di maggiore criticità riscontrate, gli approfondimenti strumentali richiesti e/o effettuati. La relazione deve essere fornita in formato digitale e deve essere firmata dal professionista con firma digitale PadES.

L’attribuzione alla classe di propensione al cedimento deve essere chiaramente definita sulla base della situazione della pianta al momento dell’analisi senza condizioni né prescrizioni colturali.

Dovranno essere segnalate tempestivamente le situazioni oggettive che eventualmente impediscono l’esame o l’attribuzione della classe (aree intercluse, presenza di rampicanti sulle piante, ecc.).

Le piante morte devono essere indicate senza attribuzione di classe.

L’aggiudicatario dovrà segnalare tempestivamente e formalmente **tramite telefono o e-mail** al DEC i soggetti le cui condizioni comportino **un immediato rischio per la pubblica incolumità**. L’urgenza dovrà essere indicata anche nella scheda dell’albero e inviata con la modalità indicata.

Al fine di garantire alla Stazione Appaltante la possibilità di pronto intervento, le comunicazioni relative ad un rischio immediato per la pubblica incolumità nei giorni di sabato, domenica e nei giorni prefestivi e festivi dovranno essere fatte secondo specifiche modalità che verranno indicate dal DEC.

PIANTE IN CLASSE C/D

Le piante iscritte alla classe C/D possono necessitare di interventi di messa in sicurezza. Al fine di realizzare tali interventi si precisa quanto segue:

1. nella scheda anagrafica della pianta dovrà essere chiaramente indicato il motivo specifico che determina la necessità dell’intervento di messa in sicurezza e il punto critico, il difetto o la lesione dovrà essere evidenziato indicato anche nella documentazione fotografica (es. frecce);
2. l’indicazione precisa dell’intervento di messa in sicurezza spetta esclusivamente al tecnico rilevatore. Non sono pertanto ammesse prescrizioni dalle quali risulti una discrezionalità a carico della Stazione Appaltante o dell’operatore che esegue l’intervento;

3. nella scheda anagrafica dovrà essere chiaramente e dettagliatamente indicato il tipo e l'intensità dell'intervento necessario per la messa in sicurezza della pianta o di parte di essa (potatura, rimozione branche, consolidamento, ecc.);
4. per gli interventi di consolidamento delle chiome dovranno essere specificati tipologia, dimensioni, carichi di rottura minimo, modalità e punti di posa, ecc. dei cavi;
5. il tecnico rilevatore è tenuto a prestare assistenza all'esecutore degli interventi di messa in sicurezza fornendo tutte le indicazioni operative necessarie per effettuare correttamente le prescrizioni inserite nella scheda analitica. Sono a carico della Stazione Appaltante le spese per l'esecuzione degli interventi;
6. eventuale riattribuzione della classe di rischio delle piante già indicate in classe C/D a seguito della verifica delle corrette operazioni di messa in sicurezza;
7. la Stazione Appaltante, anche periodicamente, comunicherà all'aggiudicatario la conclusione degli interventi di messa in sicurezza. Entro 15 giorni dalla comunicazione dovranno essere consegnate le nuove schede analitiche delle piante interessate dagli interventi, contenenti la formale riclassificazione con l'iscrizione alla classe di propensione al cedimento opportuna.
8. per ogni sito (es. Istituto scolastico), dovrà essere redatta una relazione riepilogativa del lavoro svolto e di tutte le criticità riscontrate: alberi in classe di propensione al cedimento C/D o D, alberi con inclinazione rilevante per i quali è stato previsto un monitoraggio periodico, ecc. La relazione dovrà essere inviata al DEC entro 15 giorni dalla data del controllo.

Tutta la documentazione relativa a ciascuna singola valutazione (relazione sottoscritta dal professionista, documentazione fotografica, risultati delle indagini strumentali se effettuate, ecc.) dovrà essere inserita nella banca dati nelle apposite sezioni dedicate e correttamente categorizzata. Gli interventi prescritti dovranno essere inseriti nell'apposita sezione "Interventi".

Nel caso in cui la documentazione non sia inserita in maniera conforme a come sopra descritto, sarà impossibile per la Stazione Appaltante considerare valida la valutazione eseguita. In questo caso, non potrà essere ritenuta valido l'inserimento e i termini relativi alla scadenza e all'eventuale ricontrollo saranno considerati come non rispettati.

In caso di discordanza fra le informazioni contenute nella banca dati e gli allegati, per la Stazione Appaltante prevarrà quanto inserito nella prima, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello giuridico-amministrativo; conseguentemente, gli inserimenti errati o incongruenti saranno considerati non validi.

Nel caso in cui, per motivate esigenze della Stazione Appaltante, si rendesse necessario conoscere le valutazioni effettuate su una o più piante durante il periodo compreso tra la scadenza della valutazione precedente e il quindicesimo giorno concesso per l'inserimento della scheda nella banca dati, l'appaltatore è tenuto a consegnare le schede di valutazione, anche in forma di brogliaccio o bozza, in formato cartaceo o digitale, contenenti le valutazioni richieste con i metodi espressi ai successivi articoli. Tali valutazioni dovranno essere consegnate contestualmente alle foto effettuate alla pianta oggetto di rilievo, sul luogo della valutazione. Le foto, contenenti le caratteristiche di cui all'VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ, saranno utilizzate come prova dell'avvenuta valutazione.

Nel caso in cui la valutazione non fosse disponibile nei termini descritti, questa sarà considerata dalla Stazione Appaltante come non effettuata e all'appaltatore saranno contestate le inadempienze contrattuali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto per mancata produzione della valutazione del soggetto arboreo. Il conteggio dei giorni di ritardo per il calcolo delle relative penali sarà considerato a partire dalla scadenza della valutazione precedente.

Art. 26 - Prescrizioni fitosanitarie

Nell'effettuare le indagini strumentali su soggetti del genere *Platanus*, stante il potenziale rischio di trasmissione del Cancro colorato del Platano derivante dall'infezione di *Ceratocystys fimbriata*, in applicazione del D.M. 17 aprile 1998 e delle relative circolari applicative (a cui si rimanda per maggiori approfondimenti), tutti gli strumenti utilizzati dovranno essere opportunamente disinfettati nel passaggio da una pianta all'altra anche secondo le indicazioni impartite dal Settore Fitosanitario Regionale e dal DEC.

Nel corso di ogni indagine a carattere invasivo si dovrà procedere, per ogni albero indipendentemente dalla specie, **alla disinfezione delle lesioni prodotte e degli strumenti utilizzati prima e dopo ogni pianta**. Le indagini a carattere invasivo dovranno essere comunicate e concordate con il DEC, in particolar modo quelle da effettuare su alberi di particolare pregio ornamentale.

Qualora venga riscontrata la presenza di soggetti del genere *Platanus*, affetti da Cancro Colorato, dovrà essere data urgente comunicazione al DEC.

La presenza di carpofori fungini in qualsiasi parte dell'albero deve essere accompagnata almeno dall'indicazione del genere, delle eventuali problematiche connesse e delle eventuali analisi effettuate. Dovranno essere segnalati, qualora rilevati, patogeni oggetto di lotta obbligatoria o specificamente indicati dal Servizio Fitosanitario.

Art. 27 - Condotta delle prestazioni

L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a:

- evitare di intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici. Qualora sia necessario installare un cantiere che possa creare intralcio al traffico sarà cura dell'Aggiudicatario rispettare quanto previsto in materia di permessi, autorizzazioni e disposizioni tecniche;
- collocare, quando necessario, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità e che queste siano in regola con le vigenti normative in materia;
- evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione della prestazione;
- concordare preventivamente con il DEC l'accesso all'interno di un'area dove sono presenti cantieri edili;
- lasciare libero e perfettamente pulito lo spazio pubblico occupato;
- adottare tutte le iniziative previste dall'attuale normativa in materia di sicurezza ed in particolare relativamente alla formazione ed informazione dei lavoratori ed alla cura di tutte le attrezzature e macchine.

Art. 28 - Elenco allegati

Fanno parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

Allegato 1) – Elenco immobili

Allegato 2) – Elenco prezzi.